

OPERAZIONE 4.1.3**Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi.**

L'Operazione sostiene gli investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi nelle aziende agricole.

Sono previsti interventi che non comportino una riduzione della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per:

- ammodernamento di impianti elettrici di edifici produttivi aziendali;
- interventi sugli immobili produttivi aziendali per il miglioramento delle prestazioni energetiche;
- interventi sostitutivi per il miglioramento dell'efficienza di impianti di riscaldamento/raffreddamento in edifici produttivi aziendali, esclusi impianti obbligatori.

I **beneficiari** di questa Operazione sono gli stessi della 4.1.1:

agricoltori attivi o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato membro.

Possono essere realizzati "investimenti collettivi", da parte di "associazione di agricoltori", anche attraverso la formazione di reti di impresa.

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

L'"associazione di agricoltori", beneficiario della Misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi come definiti dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso, il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.

Questa Operazione può essere attivata anche nell'ambito della "filiera organizzata".

Importi e aliquote di sostegno

L'importo complessivo del progetto non potrà essere inferiore a 10.000€ e superiore a 1.000.000€, elevabile a 5.000.000,00€ in caso di investimento collettivo.

In ogni caso l'importo dell'investimento non può essere superiore a quattro volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è la medesima prevista dalla tipologia di Operazione 4.1.1. cioè pari al 40% della spesa ammessa. In alcuni casi, per i quali si rimanda al Testo legale approvato con Decisione della Commissione europea, l'aliquota di sostegno è maggiorata del 20%.

La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea l'aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella Sottomisura 4.2.

RESPONSABILE DI MISURA**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA****AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE. TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.****Dirigente NADIA BIONDINI**

tel. 06.51688117

email nbiondini@regione.lazio.it

PAOLO PANDOLFI

tel 06.51688086

email ppandolfi@regione.lazio.it

TESTO LEGALE

4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi

Sottomisura 4.1 sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura. L'operazione sostiene investimenti nelle aziende agricole per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia nelle aziende agricole.

Sono previsti interventi, che non comportino una riduzione della superficie agricola utilizzata, per:

- ammodernamento di impianti elettrici di edifici produttivi aziendali;
- interventi sugli immobili produttivi aziendali per il miglioramento delle prestazioni energetiche (per es.: isolamento termico delle pareti e/o della copertura, sostituzione infissi esterni);
- interventi sostitutivi per il miglioramento dell'efficienza di impianti di riscaldamento/raffreddamento in edifici produttivi aziendali esclusi impianti obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Tipo di sostegno

- a. Contributo in conto capitale
- b. Conto interessi
- c. Garanzie a condizione agevolate

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

Beneficiari

I beneficiari della presente tipologia di operazione sono quelli riportati nelle tipologie di operazione 4.1.1.

La presente tipologia di operazione può essere attivata anche nell'ambito della "filiera organizzata" con i beneficiari previsti nella misura 4.1.1.

Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del Regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- ammodernamento e miglioramento di beni immobili produttivi dell'azienda e relativa impiantistica per l'efficiamento energetico;
- spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- spese generali come definite al capitolo 8.1.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

Non sono ammissibili:

- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di mera sostituzione;
- titoli di pagamento.

Condizioni di ammissibilità

Si applicano le medesime condizioni di ammissibilità della tipologia di operazione 4.1.1.

Gli interventi supportati nell'ambito della presente operazione non sono finalizzati alla produzione di energia e l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo.

Gli investimenti in tema di efficienza energetica potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno applicati i seguenti criteri di selezione:

- obiettivi trasversali dello sviluppo rurale;
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;
- maggiori livelli di efficienza dell'impianto rispetto agli obblighi minimi come individuati dall'articolo 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014;
- livello di miglioramento dell'efficienza;
- investimenti collettivi;
- giovani agricoltori.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 1.000.000 di euro elevabile a 5.000.000,00 di euro in caso di investimento collettivo. In ogni caso l'importo dell'investimento non può essere superiore 4 (quattro) volte il valore della produzione lorda totale standard di ingresso.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è la medesima prevista dalla tipologia di operazione 4.1.1.

La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. **CP8** incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
2. **CP 11** non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
3. **CP15** errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
4. **CP10** rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi;
5. **CP6** Applicazione del criterio relativo all'innovazione;
6. **CP8** difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l'approccio collettivo.

b. Rischi potenziali:

1. Erronea quantificazione della produzione lorda standard.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. **APC8** definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. **APC2** definizione di check-list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;

4. **APC7** verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. **APC2** informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. **APC6** applicazione dei costi mediante utilizzo di prezzari regionali;
7. **APC4** definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard;
8. **APC5** definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
9. **APC5** individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti su immobili produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia alla definizione riportata nella tipologia di operazione 4.1.1.

Definizione di progetti integrati

Si rinvia alla definizione riportata nella tipologia di operazione 4.1.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 – Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5 Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 la cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori.
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione.			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sulle quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (cluster C1 – 10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Fermo restando che gli interventi supportati nell'ambito della presente operazione non sono finalizzati alla produzione di energia e che l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo si riportano di seguito i requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, (c) [DA RD - C (2014) 1460], da utilizzare per quanto di pertinenza nella presente tipologia di operazione.

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;
- per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato;
- per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;
- per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili.

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 - "Regolamento per attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.